

GRUPPO ASTRID SULLA RIFORMA DELLE ISTITUZIONI INTERNAZIONALI

PRIME NOTE SULL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DEL COMMERCIO

(Marco D'Alberti)

1. OMC e rafforzamento della disciplina del commercio internazionale

L'Organizzazione mondiale del commercio («OMC»), divenuta operativa dal 1 gennaio 1995, costituisce il rafforzamento istituzionale della disciplina del commercio internazionale. Dal *General Agreement on Tariffs and Trade* («GATT») del 1947, un accordo internazionale concernente - in via diretta - il solo scambio di merci, si passa all'OMC, un organismo internazionale che «sorregge» una serie di accordi riguardanti non solo i beni, ma anche i servizi, la proprietà intellettuale e altre materie.

2. Missione e funzioni dell'OMC

L'accordo del 1994, che istituisce l'OMC, affida a quest'organismo internazionale la missione di fornire un «quadro istituzionale comune» per la conduzione dei rapporti commerciali fra gli Stati aderenti (oggi 148), nelle materie previste dagli accordi e dagli altri atti allegati (art. II). L'accordo istitutivo stabilisce, inoltre, che le funzioni dell'OMC consistono nel «facilitare l'applicazione, l'amministrazione e l'operatività» dell'accordo medesimo, nonché degli accordi e altri atti ad esso allegati (art. III).

Occorre, dunque, esaminare gli accordi e gli altri atti allegati per definire compiutamente missione e funzioni dell'OMC. Tali accordi e atti riguardano:

- a) il commercio internazionale dei beni (fondamentale in questo ambito il GATT 1994) (Annex 1A);
- b) il commercio nei servizi, regolato dal *General Agreement on Trade in Services* («GATS») (Annex 1B);
- c) i diritti di proprietà intellettuale connessi al commercio internazionale, disciplinati dall'*Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* («TRIPS») (Annex 1C);
- d) la risoluzione delle controversie fra Stati membri, regolata dall'*Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes* («DSU») (Annex 2);
- e) la revisione delle politiche commerciali nazionali, prevista dal *Trade Policy Review Mechanism* («TPRM») (Annex 3);

f) altre materie, fra le quali i contratti pubblici, disciplinati dall'*Agreement on Government Procurement* (Annex 4).

Da quest'insieme di fonti risulta che la missione dell'OMC consiste nel perseguire la liberalizzazione degli scambi commerciali di beni e servizi fra gli Stati membri, mediante la soppressione o la riduzione delle tariffe e delle altre barriere al commercio internazionale e mediante il divieto di trattamenti discriminatori. Nell'ambito della missione generale, le funzioni attribuite all'OMC presentano differenze non secondarie nel settore dei beni e in quello dei servizi: nel primo, le regole degli accordi e le attribuzioni dell'OMC sono finalizzate ad assicurare una liberalizzazione più estesa e rapida; nel secondo, norme e funzioni tendono ad una liberalizzazione più graduale.

Negli ultimi anni, le organizzazioni e i vari movimenti coinvolti nei negoziati dell'OMC hanno sottolineato la necessità di ampliare la missione e le funzioni dell'OMC. Significative, in tal senso, le istanze volte ad affiancare al *free trade* il *fair trade*, e quelle che puntano ad integrare la disciplina di riduzione delle barriere regolamentari (tariffe e altro) con norme planetarie sulla concorrenza, il cui *enforcement* potrebbe concentrarsi in sede OMC.

3. L'incidenza sui Paesi aderenti

Il sistema OMC è strutturato in modo tale da influire fortemente sugli ordinamenti degli Stati membri. Fra i fattori idonei a garantire tale incidenza, si possono qui evidenziare:

- a) l'esistenza di regole pregnanti sulle *domestic regulations*, volte a sopprimere - con maggiore o minore gradualità - gli ostacoli nazionali agli scambi;
- b) il TPRM, che prevede periodiche *peer reviews* delle politiche commerciali e delle legislazioni economiche nazionali, secondo il criterio della necessaria liberalizzazione;
- c) la risoluzione delle controversie, affidata ad organismi quasi-giurisdizionali molto formalizzati (i *Panels* in primo grado e l'*Appellate Body* in appello), che superano la precedente tradizione meramente «diplomatica» di composizione delle dispute.

Gli Stati mostrano - sia pure con eccezioni - un elevato livello di rispetto nei confronti delle obbligazioni derivanti dal sistema OMC. Si sta sviluppando anche una *direct effect doctrine*, secondo la quale si dovrebbe giungere ad un'efficacia diretta delle regole OMC negli ordinamenti degli Stati membri, con la conseguenza che i privati (le imprese) potrebbero immediatamente farle valere.

4. Gli attuali rapporti fra imperativi economici e valori sociali

Nonostante l'accordo istitutivo e gli altri accordi e atti ufficiali menzionati contengano riferimenti allo «sviluppo sostenibile», alla «tutela dell'ambiente», alla garanzia di altri interessi pubblici come possibili contrappesi al *free trade*, nonostante le recenti aperture al *fair trade*, l'ordinamento dell'OMC è fortemente incentrato sull'assolutizzazione degli obiettivi mercantili.

La stessa giurisprudenza dei *Panels* e dell'*Appellate Body* non è ancora giunta ad un adeguato bilanciamento fra imperativi economici e valori sociali.

Qui sta la differenza forse più rilevante rispetto alla tradizione istituzionale, normativa e giurisprudenziale dell'Unione europea.